



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

e dal Ministro della difesa (LA RUSSA)

di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

e con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

(V. Stampato n. 1500)

approvato dal Senato della Repubblica il 24 giugno 2009

(V. Stampato Camera n. 2552)

modificato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2009

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 ottobre 2009*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

Art. 2.*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003, **con la correzione risultante dal processo verbale del 2 settembre 2009.**

Art. 2.*(Ordine di esecuzione)**Identico***Art. 3.***(Intese intergovernative)*

1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

(*Copertura finanziaria*)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 8.510 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(*Copertura finanziaria*)

Identico

Art. 5.

(*Entrata in vigore*)

Identico

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO
DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
RELATIVO ALLA
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

AMBASCIATA D'ITALIA
EMIRATI ARABI UNITI

La Presente copia consta di
n. 2 fogli ed è conforme
al suo originale esibito a
questo Ufficio.

Abu Dhabi, 17 SEP 2004



Nicola Minasi
Il Segretario di Legazione
(Nicola Minasi)

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.

Considerato il desiderio delle Parti di aumentare la cooperazione in materia di difesa a sostegno della stretta amicizia fra le due Parti;

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite ed aderendo al principio del pieno rispetto della loro sovranità, indipendenza ed integrità territoriale, le Parti hanno stabilito una cooperazione in materia di difesa sulla base dei principi di indipendenza, sovranità, uguaglianza, benefici comuni e non interferenza negli affari interni di ciascun Paese;

Il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dal Ministero della Difesa Italiano e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, rappresentato dal Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, d'ora innanzi chiamati le "Parti",

Hanno concordato quanto segue:

Articolo (1)

Le Parti agiranno in conformità alle rispettive leggi nazionali e ai loro impegni internazionali allo scopo di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio di reciprocità.

Articolo (2)

Le Parti attueranno gli articoli di questo Accordo costituendo un comitato di cooperazione nel campo della difesa, che si incontrerà regolarmente in ciascuno dei due paesi per stabilire un meccanismo idoneo per l'esecuzione del presente Accordo e definire dei punti di contatto per organizzare le attività fra le Parti.

Articolo (3)

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nei seguenti campi:

- a. sicurezza e politica di difesa;
- b. sviluppo delle procedure di cooperazione nel settore della difesa;
- c. esportazioni ed importazioni di armamenti;

- d. addestramento militare;
- e. industria della difesa, altri materiali e ricerca scientifica;
- f. sanità militare;
- g. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- h. attività culturali e sportive in campo militare;
- i. questioni relative all'ambiente ed inquinamento causato dalle attività militari;
- j. altri settori da concordare successivamente.

Articolo (4)

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

- a. visite ufficiali e riunioni di lavoro.
- b. visite ufficiali e scambi di visite a navi da guerra, aerei da combattimento e unità;
- c. scambio di esperienze militari;
- d. frequenza di corsi, addestramento militare e manovre;
- e. partecipazione ad altre attività ufficiali organizzate dalle Parti.

Articolo (5)

Al fine di semplificare l'attuazione delle procedure concernenti la supervisione delle attività di importazione ed esportazione di mezzi e materiali d'armamento, le Parti concordano di individuare materiali d'armamento delle Forze Armate che possono essere oggetto di scambi direttamente fra le Parti o fra aziende private autorizzate nei seguenti campi:

- a. armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- b. bombe, mine, missili, siluri e loro dispositivi di controllo;
- c. aeromobili, elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- d. polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
- e. sistemi ed apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici espressamente costruiti per uso militare;
- f. materiali specifici per uso militare;
- g. macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e munizioni;
- h. equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare;
- i. satelliti;
- j. sistemi di comunicazione ed equipaggiamenti;
- k. equipaggiamenti digitali per le comunicazioni;
- l. equipaggiamenti per la guerra elettronica;
- m. computers ed informazioni tecnologiche
- n. carri armati e veicoli appositamente costruiti per uso militare.

Articolo (6)

Per ciò che attiene all'esecuzione del presente Accordo, o di qualsiasi altra attività da esso derivante, a meno che non sia deciso altrimenti, ogni Parte in visita sosterrà i costi relativi alla propria permanenza sul territorio della Parte ospitante. Per ciò che attiene ai programmi addestrativi a lungo termine, le Parti potranno concordare successivamente le disposizioni di carattere economico quando si renda necessario.

Articolo (7)

A. Il personale di ciascuna Parte dovrà rispettare le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti nell'altro Paese durante la permanenza sul suo territorio e inoltre non dovrà svolgere alcuna attività che possa compromettere la sicurezza dell'una o dell'altra Parte.

B. Il personale del Paese Inviante sarà soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti nel Paese ospitante durante la permanenza sul suo territorio.

C. Le violazioni della disciplina militare commesse sul territorio del Paese Ospitante da personale del Paese inviante contro personale del Paese ospitante o di qualsiasi terza parte saranno trattate da una commissione d'inchiesta congiunta. In caso di condanna il Paese Inviante adotterà le misure previste dalla propria legislazione.

D. Le violazioni della disciplina militare commesse sul territorio del Paese ospitante da personale della Parte ospitante saranno trattate da una commissione d'inchiesta congiunta. In caso di condanna il Paese ospitante adotterà le misure indicate dalle proprie leggi e regolamenti.

Articolo (8)

A. La trattazione delle informazioni scambiate ai sensi del presente Accordo avverrà in conformità con le leggi di protezione delle informazioni classificate della Parte che le ha originate.

B. Ciascuna Parte garantirà a tutti i materiali classificati, progetti, disegni, specifiche tecniche e qualsiasi altra informazione ricevuti in base a questo Accordo un livello di segretezza non inferiore a quello assegnato dalla Parte che li ha originati e prenderà tutte le misure necessarie perché tale classifica venga mantenuta fin quando richiesto dalla Parte originante.

C. Per informazioni, documenti e materiali classificati si intende qualsiasi documento contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualsiasi circostanza e con qualsiasi mezzo, contenente tali informazioni.

D. La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle parti è la seguente:

<u>Repubblica Italiana</u>	<u>Emirati Arabi Uniti</u>	<u>Inglese</u>
SEGRETISSIMO	سري للغاية	TOP SECRET
SEGRETO	سري	SECRET
RISERVATISSIMO	سري (مكتوم)	CONFIDENTIAL
RISERVATO	مختار	RESTRICTED

E. Le Parti garantiranno che i documenti, i materiali e la tecnologia scambiati ai sensi del presente Accordo siano usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati e nell'ambito delle finalità di questo Accordo.

F. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di difesa, classificati e non classificati, acquisiti nel contesto del programma di cooperazione previsto da questo Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'autorità competente della Parte originatrice, salvo accordi diversi tra le Parti.

G. In caso di scambio di informazioni ai sensi del presente Accordo fra industrie e/o enti diversi dalle Parti, procedure a parte saranno predisposte dalle Autorità competenti delle due Parti. Nel corso delle discussioni relative a tali accordi, le misure di sicurezza sopra citate saranno applicate a tutte le informazioni classificate scambiate durante le negoziazioni contrattuali.

Articolo (9)

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolverle amichevolmente attraverso consultazioni e negoziati diretti fra i rappresentanti delle due Parti e, se necessario, attraverso i canali diplomatici.

Articolo (10)

A. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

B. Il presente accordo avrà una validità di cinque (5) anni a partire dalla data di effettiva entrata in vigore e potrà essere rinnovato per altri cinque anni tramite consenso scritto delle Parti.

C. Ciascuna delle Parti ha il diritto di porre termine all'accordo in ogni momento notificandone l'intenzione all'altra Parte per iscritto. La cessazione dell'Accordo avrà validità a partire da sei (6) mesi dopo la data di notifica.

D. Nel caso che questo Accordo cessi di avere effetto o non venga rinnovato, ciascuna delle Parti dovrà adempiere agli obblighi assunti da esso risultanti.

Articolo (11)



Entrambe le Parti possono proporre emendamenti al presente Accordo. Se l'altra Parte approva tali emendamenti, essi entreranno in vigore dopo il completamento della procedura prevista all'Articolo (10), paragrafo A di questo accordo.


Articolo (12)

Il presente Accordo è stato redatto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, farà fede il testo in lingua inglese.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto Dubai in questo giorno 13 dicembre 2003, Emirati Arabi Uniti.

<p>Per il Governo della Repubblica Italiana, On. Prof. Antonio Martino Ministro della Difesa</p> 	<p>Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti Gen. S.A. Sceicco Mohamed Bin Rashid Al Maktoum Principe Ereditario di Dubai Ministro della Difesa EAU</p> 
--	---



AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT
OF THE UNITED ARAB EMIRATES**

**CONCERNING
CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE**

AGREEMENT BEETWEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES
CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE.



Considering the desire of the Parties to increase the defence co-operation in support of the close friendship between the two Parties;

Confirming their obligation to the United Nations Charter, and adhering to the principle of the full respect to their sovereignty, independence and territorial integrity, the Parties established defence co-operation on the basis of independence, sovereignty, equality, common benefits and non-interference in the domestic affairs of each Country;

The Government of the Italian Republic represented by the Italian Ministry of Defence and the Government of the United Arab Emirates represented by the Ministry of Defence of the United Arab Emirates, hereinafter referred to as "the Parties";

Have agreed on the following:

Article (1)

The Parties will work in accordance with national laws and international obligations of each Party in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence on mutual basis.

Article (2)

The Parties shall implement the articles of this Agreement by establishing a defence co-operation committee which shall meet regularly in each of the two countries to set suitable mechanism for the implementation of this agreement and define points of contact to organize the activities between the Parties.

Article (3)

The co-operation between the Parties shall include the following fields:



- a. security and defence policy;
- b. development of defence co-operation procedures;
- c. arms import and export;
- d. military training;
- e. defence industry, other equipment and scientific research;
- f. military medical services;
- g. humanitarian and peace keeping operations;
- h. military cultural and sport activities;
- i. environmental issues and pollution caused by military facilities;
- j. any other fields to be agreed upon later.

Article (4)

Co-operation between the Parties shall be as follows:

- a. official visits and bilateral meetings;
- b. official visits to warships, exchanging visits to warplanes and units;
- c. exchange of military experience;
- d. attendance on courses, military training and maneuvers;
- e. participation in other official activities organized by the Parties:

Article (5)

In order to facilitate implementation of procedures concerning supervision of arming equipment and materials export and import activities, the Parties agree to determine exchangeable armament materials of the Armed Forces, which shall take place directly between the Parties or between authorized private companies in the following areas:

- a. weapons and war equipment of medium and large caliber and the related ammunition;
- b. bombs, mines, missiles, torpedoes and their remote apparatus;
- c. planes, helicopters and their equipment specially made for military use;
- d. powder, explosives and propellants made for military use;
- e. electronic, electro-optical and photographic devices and equipment specially made for military use,
- f. special equipment for military training
- g. machines, equipment and supplies made to fix, try and control armament and ammunition;
- h. equipment and facilities specially made for military use;
- i. satellites;
- j. communication equipment and systems;
- k. digital communication equipment;



- k. digital communication equipment;
- l. electronic warfare equipment;
- m. computers and information technology;
- n. tanks and vehicles specially made for military use.

Article (6)

Regarding the implementation of this Agreement, or any other activity arising thereof, unless otherwise agreed upon, each visiting Party shall bear its own costs while being on the territory of the host Party. With regards to long term training programs the Parties may agree later on its financial dispositions when is needed.

Article (7)

A. The personnel of each Party shall obey the laws, rules and regulations of the other Country during their stay on its territory, also they are forbidden to carry out any activity that can affect the security of either Party.

B. The personnel of the Sending Party shall be subject to the laws and regulations of the Host Country during their period on its territory.

C. Military disciplinary violations committed in the territory of the Host Country by personnel of the Sending Country against any of the Host Country personnel or against any other third party shall be settled by joint boards of inquiry. In case of conviction the Sending Party shall follow the procedures provided by its laws and rules.

D. Military disciplinary violations committed in the territory of the Host Country by personnel of the Host Party shall be settled by joint boards of inquiry. In case of conviction the Host Party shall follow the procedures provided by its laws and rules.

Article (8)

A. Dealing with exchanged information under this Agreement shall be in accordance with the classified information protection laws of originating Party.

B. Each Party shall afford all classified materials, projects, designs, technical specifications and any other information received under this agreement a degree of security not less than that provided by the originating Party and shall take all security measures to keep them classified as requested by the originating Party.

C. Classified information, documents or materials, means any document which includes classified information or any communication made under any circumstances and in any way containing such information.

D. Confronting security classification used by the Parties are:

Italian Republic

SEGRETISSIMO
SEGRETO
RISERVATISSIMO
RISERVATO

United Arab Emirates

سري للغاية
سري
سري (مكتوم)
محظور

English

TOP SECRET
SECRET
CONFIDENTIAL
RESTRICTED



E. The Parties shall guarantee that the documents, materials and technology exchanged under this Agreement shall not be used in any way other than what was agreed between them and within the scope of this Agreement.

F. Transfer of information, documents, technical data and defence equipment whether classified or unclassified, mentioned within the scope of co-operation covered in this Agreement to a third party shall be subject to a written approval from empowered Authority of the originating Party, unless otherwise agreed.

G. In the case of the exchange of information under this Agreement between companies and / or establishments other than the Parties, separate procedures shall be made by the competent authorities of the two Parties. During the discussion of such arrangements, the above mentioned security criteria shall be applied to all classified information exchanged during the contractual discussions.

Article (9)

Any dispute arising during the interpretation or execution of this Agreement shall be settled amicably through consultation and direct negotiations between the representatives of the two Parties and, if necessary, through diplomatic channels.

Article (10)

A. This Agreement shall come into force on date of receipt of the second of the two notification by which the Parties shall officially inform each other that the respective ratification procedures have been fulfilled

B. This Agreement shall be valid for a period of five (5) years commencing from the date of effectiveness and it can be renewed to a similar period by written consent between the Parties.

C. Each Party has the right to terminate this agreement at any time by informing the other through written notice. The termination shall be valid after (6) months after the date of notification.

D. In the event that this Agreement is terminated or not renewed, each Party shall be obliged to fulfill the obligation resulting from it.

Article (11)

Either Party may propose amendments to this Agreement. If the other Party approves such amendments, they shall be valid after the completion of the procedure provided in Article 10, Paragraph A of this Agreement.

Article (12)

This Agreement has been done in two original copies in the Italian, Arabic and English languages, each text is equally authentic. In case of any difference the English text shall prevail.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Dubai on this day 13th of December 2003, United Arab Emirates

For
the Government of
the Italian Republic
Hon. Prof.
Antonio Martino
Minister of Defence



For
the Government of
The United Arab Emirates
Gen. H.H. Sheikh
Mohamed Bin Rashid Al Maktoum
Crown Prince of Dubai
Minister of Defence of UAE



Unità per il Contenzioso
Diplomatico e dei Trattati
Segreteria


Per copia conforme



Ministero degli Affari Esteri

Unità per il Contenzioso
Diplomatico e dei Trattati
Segreteria

Per copia conforme

PROCESSO VERBALE

L'anno duemilanove, addì due del mese di settembre nella sede del Ministero degli Affari Esteri, i sottoscritti:

Ministro Plenipotenziario Paolo Guido Spinelli, Capo dell'Unità per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati,

ed il Funzionario Amministrativo, consolare e sociale Graziella Caterina Varalta, in servizio presso la predetta Unità,

hanno proceduto - conformemente all'art. 79, lettera a) della Convenzione di Vienna del 1969 sul Diritto dei Trattati - alla correzione del seguente errore materiale nel testo in lingua inglese dell'originale della Parte italiana dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, firmato a Dubai il 13 dicembre 2003:

Inserimento nell'Articolo (10) della versione inglese, dopo il comma B. e prima del comma D. del comma C. mancante:

La formulazione del comma C. è quella che figura nella versione originale in inglese in possesso della Parte emiratina:

Article (10)

"C. Each Party has the right to terminate this agreement at any time by informing the other through written notice. The termination shall be valid after (6) months after the date of notification".

Di quanto sopra e' stato redatto il presente Processo Verbale, chiuso oggi alle ore 12.00.

Il Capo dell'Unità per il Contenzioso

Diplomatico e dei Trattati

Min. Plen. Paolo Guido Spinelli



Il Funzionario Amministrativo

consolare e sociale

Graziella Caterina Varalta

